

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ARTE SPETTACOLO-ISTRUTTORI- INSEGNANTI- - FORMATORI IN ACRONIMO A.I.D.A.S

Atto costitutivo

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di febbraio, si conviene e stipula quanto segue. Tra i signori:

1. **CAMPANELLA ANGELO** nato a Roma il 18/04/1954 residente in Roma, in Via C. Magni n.39 **C.F.CMPNGL54D18H501T**;
2. **PETRICCA ESTER** nata a Roma il 22/12/1956, residente in Roma, in Viale delle Provincie n.116 **C.F.PTRSTR56T62H501N**
3. **CANTONETTI NEVIO** nato a Rieti il 26/04/1962 residente in Roma Via Stefano Porcari n.4 **C.F.CNTNVE62D26H282V**
4. **PEPE MARCO**, nato a Ripalimosani (CB), il 12/01/1962 residente in Montecompatri (RM), in Via delle Pedicate s.n.c. **C.F.PPEMRC62A12H313R** ;
5. **MANGIONE PIETRO CESARE** nato a Gallipoli (LE) il 27/11/1949 residente San Pancrazio (BR), in Via Fratelli Bandiera n.6 C.F. **MNGPRC49S27D883B**
6. **CATALDI GIANLUCA** nato a Roma il 03/10/1977 residente in Somma Lombardo (VA) in Località Malpensa **C.F.CTLGLC77R03H501V**
7. **ZURLO MATTEO** nato a Bad Cannstat – Stoccarda (D) il 31/07/ 1977 residente in Guidonia (RM) Via Spartaco n.2 **C.F.ZRLMTT77L31Z112V**

è costituita l' **ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTRUTTORI, INSEGNANTI, FORMATORI DELLE DISCIPLINE DI ANIMAZIONE MOTORIA, ARTE E SPETTACOLO** con sede in Roma, in Viale delle Provincie n.116

L'associazione, con scopo culturale, è apolitica e non ha scopo di lucro, si propone la tutela degli interessi della categoria professionale degli Istruttori- Insegnanti- Formatori- delle discipline di animazione motoria e qualunque gesto motorio caratterizzato da movimenti coordinati in chiave ludico-ginnico. Il suo riconoscimento ed il controllo del servizio erogato attraverso la verifica dell'idoneità tecnica dei propri soci professionisti e lo studio e la diffusione in Italia della Danza Arte Spettacolo, Arte performativa in genere quale Fitness, rappresentata da diversi stili, che si esprime nel movimento del corpo umano secondo un programma didattico teorico/pratico prestabilito, finalizzata a fornire all'individuo i mezzi e le informazioni con i quali migliorare nel tempo la propria tecnica e raggiungere e mantenere il miglior standard qualitativo della disciplina a essa afferente. L'Associazione è retta dallo statuto composto da numero 40 (quaranta) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In deroga alle norme statutarie ed in attesa di ratifica in successive apposite elezioni, i soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori: **Campanella Angelo - Petricca Ester - Cantonetti Nevio - Pepe Marco- Mangione Pietro Cesare** I Consiglieri nominati eleggono: **Campanella Angelo alla carica di Presidente; Mangione Pietro Cesare alla carica di Vice Presidente; Cantonetti Nevio alla carica di segretario ; Petricca Ester alla carica di Consigliere -Pepe Marco alla carica di Consigliere,Zurlo Matteo alla carica di Consigliere, Cataldi Gianluca alla carica di Consigliere** i quali dichiarano di accettare la carica.


Il Presidente Campanella Angelo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso gli organi competenti ed all'apertura di un c/c postale. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi I soci fondatori:



Moore Pepe

Petricca Ester

Zurlo Matteo



Petricca Ester

Cataldi Gianluca

**AGENZIA
 DELLE
 ENTRATE
 DIREZIONE
 PROVINCIALE
 DI ROMA
 Ufficio
 Territoriale di
 Roma I
 Trastevere**

N. *1649*

Serie *3*
 12 FEB. 2015
 Data

**REGISTRATO
 COLLETO**
20,0

IL DIRIGENTE
[Signature]

Circolo Provinciale I di Roma
 Trastevere

MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SESTANTE

Ministero dell'economia
 e delle finanze
 Direzione provinciale
 entrate

COD. 14078
 00258371
 4573-00010
 TELEFONICO : 01131522507343

01131522507343



01131522507343





Allegato A

ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ARTE SPETTACOLO ISTRUTTORI- INSEGNANTI- FORMATORI IN ACRONIMO A.I.D.A.S

STATUTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Roma, Viale delle Province n.116, una libera Associazione di professionisti – Istruttori –Insegnanti – Formatori a carattere Nazionale denominata: Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo- Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., professioni disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4.

Art. 2) Oggetto

L'Associazione, senza fini di lucro, riunisce professionisti istruttori, insegnanti e formatori di Danza Arte Spettacolo, e le discipline di animazione motoria caratterizzato da movimenti coordinati in chiave ludico-ginnico (di seguito per brevità indicati in Istruttori, Insegnanti e Formatori). Gli istruttori, insegnanti e formatori devono essere muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente come da Regolamento e tutti con iter formativo di base per istruttore di Danza Arte Spettacolo almeno triennale e con la formazione successiva per gli insegnanti, e formatori come prevista e definita nel Regolamento. L'Associazione, ai fini della tutela dell'utenza e dei professionisti stessi, può rilasciare attestazione che ha valore di "marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" prestati agli iscritti.

L'Associazione si propone la rappresentanza e la tutela della professione e dei professionisti istruttori, insegnanti, e formatori Danza Arte Spettacolo. Lo studio, l'elaborazione e la diffusione in Italia della Danza Arte Spettacolo, arte performativa rappresentata da diversi stili, che si esprime nel movimento del corpo umano secondo un piano prestabilito, finalizzata a fornire all'individuo i mezzi e le informazioni con i quali migliorare la propria vitalità e raggiungere e mantenere il miglior stato di salute.

L'Associazione, si propone inoltre di promuovere e tutelare lo sviluppo autonomo del patrimonio culturale e didattico espresso dalla Danza Arte Spettacolo e dalle singole caratteristiche di ogni stile di Danza Arte Spettacolo, inteso come complesso originale ed autonomo di metodi, tecniche e didattiche.

In questo contesto la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S., si propone esclusivamente a fini interni di definire, rappresentare e tutelare la figura professionale dell'Insegnante di Danza Arte Spettacolo, identificato come soggetto depositario, per formazione, qualifiche ed esperienza, dei saperi connessi alla capacità di fornire all'utenza interessata un'adeguata formazione nelle diverse tecniche di animazione motoria in chiave ludico-ginnico secondo un piano prestabilito.

Art. 3) Finalità

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) Rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie professionali degli Istruttori, Insegnanti, e Formatori di Danza Arte Spettacolo e dei singoli associati.
- b) Determinare i parametri di qualità dei servizi offerti (rivolti esclusivamente ai professionisti iscritti all'associazione), cui devono adeguarsi gli Istruttori, Insegnanti e Formatori e garantire la tutela dell'utente attraverso la verifica e l'attestazione della idoneità tecnica dei propri Soci e la verifica e l'attestazione dell'aggiornamento permanente, individuando e stabilendo i parametri minimi di formazione e di aggiornamento.

c) Valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalità degli Istruttori, Insegnanti, , Formatori A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo, in particolare:

- 1) stimolando ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione tecnica dei Soci;
- 2) Identificare, regolamentandola al proprio interno, la qualificazione professionale esclusivamente per fini interni;
- 3) controllando l'osservanza da parte degli associati, delle normative di legge, del codice di condotta/deontologico e di tutti i doveri di correttezza per la tutela dell'utenza e la salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
- 4) esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli associati ovvero tra singoli associati e terzi;
- 5) organizzando la formazione e l'aggiornamento dei propri soci come previsto al precedente punto 2;
- 6) sanzionando i comportamenti professionalmente scorretti dei propri associati;
- 7) prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo e informativo.

d) Garantire la corretta informazione al pubblico e la tutela dello stesso e dei professionisti associati, con la attestazione e la pubblicizzazione dei propri professionisti attraverso la tenuta di registri degli Istruttori Insegnanti e Formatori - A.I.D.A.S. (vedi Articolo 6 e 7) esclusivamente per fini interni.

e) Curare i rapporti con altre organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi, ed in particolare adoperarsi per regolamentare la professione stessa nei vari stati europei

f) Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra Istruttori, Insegnanti e Formatori di Danza Arte Spettacolo, in uno spirito di amicizia e di collaborazione, indipendentemente dallo stile praticato.

g) Promuovere, esclusivamente per fini interni, tra i Soci lo scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione.

h) Acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste dallo Statuto, promuovere rapporti e costituire organismi con Associazioni anche al di fuori della Danza Arte Spettacolo, che abbiano obiettivi affini.

i) Promuovere, stabilire rapporti e convenzioni con istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, enti ed in generale con il mondo legato agli Istruttori, Insegnanti e Formatori di Danza Arte Spettacolo e alle altre discipline similari, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

l) Promuovere, esclusivamente per fini interni, il riconoscimento di legge della figura professionale degli Istruttori, Insegnanti e Formatori di Danza Arte Spettacolo e dell'insegnamento della Danza Arte Spettacolo.

Art. 4) Domanda di ammissione

Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che detengono i requisiti previsti nel Regolamento e che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione.

Art. 5) I Soci

I Soci Professionisti sono:

- 1) Soci Istruttori A.I.D.A.S.
- 2) Soci Insegnanti A.I.D.A.S.
- 3) Soci Formatori A.I.D.A.S.

a) **Soci Istruttori A.I.D.A.S.**, sono coloro i quali, muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente come da Regolamento e con iter formativo per Istruttore Danza Arte Spettacolo almeno triennale e in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento, abbiano superato l'esame previsto dalla Statuto e dal Regolamento dell'Associazione stessa.

b) **Soci Insegnanti A.I.D.A.S.**, sono i Soci Professionisti già Attestati Istruttori che, muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente, come da Regolamento e con iter formativo per Istruttore Danza Arte Spettacolo, almeno triennale ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento abbiano superato apposito esame, come previsto dal Regolamento.

c) **Soci Formatori A.I.D.A.S.**, sono i Soci Professionisti già Attestati Insegnanti in possesso dei requisiti di formazione per gli Insegnanti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione stessa e che abbiano superato apposito esame, come previsto dal Regolamento.

Possono essere iscritti alle rispettive categorie anche Istruttori, Insegnanti e Formatori italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quella della A.I.D.A.S.

L'iscrizione è a tempo indeterminato; tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto pieno di voto e sono obbligati in ugual misura all'obbligo del pagamento delle quote associative. La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Costituisce motivo di non accettazione della domanda del Socio l'aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione. I Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione facendone richiesta scritta anche in via telematica con contestuale versamento della quota. I nuovi Soci acquistano tale qualità all'atto della loro iscrizione sul Libro dei Soci, nelle rispettive categorie. L'iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. I nuovi Soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa. L'iscrizione è a tempo indeterminato e i Soci hanno diritto di voto deliberativo.

Art. 6) Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo – R.I.D.A.S. (per fini interni)

Per l'ammissione quale Socio Professionista Attestato Istruttore di Danza Arte Spettacolo e per l'iscrizione al Registro Istruttori A.I.D.A.S., Danza Arte Spettacolo (per fini interni) è necessario essere muniti di diploma di scuola media superiore o titolo ritenuto equipollente, come da Regolamento, di iter formativo per Istruttore Danza Arte Spettacolo, almeno triennale e di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento e di aver superato l'esame di ammissione disciplinato dalle norme della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S- Istruttori, Insegnanti, Formatori, contenute nel Regolamento. I Soci Professionisti Attestati Istruttori in regola con le norme di iscrizione, in possesso dei requisiti richiesti dall'Associazione, potranno richiedere l'iscrizione al Registro Istruttori di Danza Arte Spettacolo costituito presso l'Associazione e potranno valersi della qualifica di Socio Professionista Attestato Istruttore dalla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S- Istruttori, Insegnanti, Formatori esclusivamente per fini interni. Secondo il disposto dell'art. 5, possono essere iscritti a questa categoria anche operatori italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S- Possono inoltre essere iscritti al R.I.D.A.S. insegnanti italiani o stranieri iscritti ad altre associazioni italiane o straniere con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.

Art. 7) Registro Insegnanti A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.IS.D.A.S.

Per l'ammissione quale Socio Professionista Attestato Insegnante A.I.D.A.S. e per l'iscrizione al Registro Insegnanti Danza Arte Spettacolo (per fini interni), è necessario essere già iscritto come Socio Professionista Attestato Istruttore iscritto al Registro Istruttori Danza Arte Spettacolo in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento per gli insegnanti e dopo aver superato l'esame di ammissione disciplinato dalle norme della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo- Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S- Istruttori, Insegnanti, Formatori, contenute nel regolamento.

Il socio potrà richiedere l'iscrizione al Registro Insegnanti di Danza Arte Spettacolo costituito presso l'Associazione e potrà valersi, esclusivamente per fini interni, della qualifica di Socio Insegnante Attestato dalla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo- Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S. Secondo il disposto dell'art. 5, possono essere iscritti a questa categoria anche insegnanti italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S- Possono inoltre essere iscritti al R.I.S.D.A.S. insegnanti italiani o stranieri iscritti ad altre associazioni italiane o straniere con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.

Art.8) Registro Formatori A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.I.F.D.A.S. (per fini interni)

Per l'ammissione quale Socio Professionista Attestato Formatore e per l'iscrizione al Registro Formatori Danza Arte Spettacolo (per fini interni), è necessario essere già iscritto come Socio Professionista Attestato Insegnante iscritto al Registro Insegnanti di Danza Arte Spettacolo in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal presente Statuto e dal Regolamento e di aver superato l'esame di ammissione disciplinato dalle norme della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo- Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S-, contenute nel regolamento. Il socio potrà richiedere l'iscrizione al Registro Formatori Danza Arte Spettacolo costituito presso l'Associazione e potranno valersi, esclusivamente per fini interni, della qualifica di Socio Formatore Attestato dalla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S-. Secondo il disposto dell'art. 5, possono essere iscritti a questa categoria anche insegnanti italiani o stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, , Formatori in acronimo A.I.D.A.S-. Possono inoltre essere iscritti al R.F.D.A.S. insegnanti italiani o stranieri iscritti ad altre associazioni italiane o straniere con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.

Art. 9) Obblighi dei Soci

Ogni iscritto è tenuto:

- a) ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento;
- b) ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale, ed economico assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) ad accettare ed osservare il Codice di Autodisciplina professionale (Codice di condotta/deontologico) approvato dall'Assemblea;
- d) curare, esclusivamente per fini interni, il continuo aggiornamento professionale anche partecipando alle iniziative specifiche promosse dalla A.I.D.A.S. secondo le modalità previste dal Regolamento;
- e) essere assicurato per la responsabilità civile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 10) Quote associative

Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa/annua nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo andrà a stabilire. Tali contribuzioni integrative possono essere differenziate a seconda della categoria di appartenenza.

Art. 11) Provvedimenti disciplinari

Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro Socio, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.

Art. 12) Espulsione

L'espulsione può essere approvata dall'Assemblea, oltre che per gravi violazioni di quanto disposto all' art. 11, per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione e nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione, su richiesta del Collegio dei Probiviri.

Art. 13) Perdita della qualità di Socio

Si perde la qualità di Socio per:

- a) dimissioni, decesso o recesso;
- b) mancato versamento entro il termine fissato del contributo associativo, ove previsto;
- c) l'aver riportato condanna penale definitiva per reato doloso che sia incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- d) espulsione.

Art. 14) Riammissione

Trascorso il periodo minimo di *due* anni dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa della espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, propone all'Assemblea la riammissione.

Art. 15) Recesso

Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, come atto di dimissioni.

Art. 16) Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Collegio dei Probiviri, e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci dell'associazione. L'art. 29 del presente Statuto e il Regolamento stabiliscono la durata delle cariche sociali ed i limiti alla rieleggibilità.

Art. 17) Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre. Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa. L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di ratificare, deliberare e/o modificare il Regolamento ed il Codice di Autodisciplina (Codice di condotta/ deontologico) predisposti dal Consiglio Direttivo, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 18) Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In quest'ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e da un segretario indicato dal Presidente ed approvata dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 19) Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione:

- i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Senza diritto di voto possono partecipare:
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- i Componenti del Consiglio Direttivo,
- il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Presidenti ed i Componenti del Collegio dei Probiviri,
- la Commissione Esaminatrice Nazionale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 20) Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, telegramma, pubblicazione sul sito ufficiale della Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti.

Articolo 21) Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 22) - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, telegramma, pubblicazione sul sito ufficiale della Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 23) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente della Associazione, è l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:

a) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statutari, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione, delibera le spese e la gestione del personale;

b) delibera l'ammissione dei Soci;

c) cura la tenuta del **Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo – R.I.D.A.S. Registro Insegnanti A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo R.IS.D.A.S. Registro Formatori A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.F.D.A.S.** esclusivamente per fini interni e ne provvede all'aggiornamento;

d) determina l'ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e sullo stato di morosità del Socio;

e) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

f) vigila sull'osservanza del Codice di Autodisciplina (Codice di condotta/deontologico) e di tutte le altre disposizioni emanate dall'Assemblea in materia di interesse professionale;

g) predisporre il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Segretario, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;

h) formula, modifica ed approva il Regolamento e il Codice di Autodisciplina (Codice di condotta Deontologico) da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea,

i) elegge la Commissione per gli esami di ammissione al **Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo – R.I.D.A.S.** al **Registro Insegnati A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo R.IS.D.A.S.** al **Registro Formatori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo R.F.D.A.S.** esclusivamente per fini interni

l) al suo interno possono essere attribuite deleghe ai consiglieri per lo svolgimento di compiti specifici;

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire le Sezioni Regionali senza autonomia esecutiva e finanziaria, nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi. Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, per le loro particolari competenze professionali, può invitare a partecipare ai suoi lavori anche Soci non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Vice Presidente, uno o più Responsabili incaricati per la tenuta del Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo – R.I.D.A.S. uno o più Responsabili incaricati per la tenuta del Registro Insegnanti A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.IS.D.A.S. uno o più Responsabili incaricati per la tenuta del Registro Formatori A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.F.D.A.S. ed il Segretario- Tesoriere.

Il Segretario -Tesoriere:

a) è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;

b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;

c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico e finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;

Articolo 24) Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo

Il Presidente, il Vice-Presidente, il/i Responsabile/i incaricato/i per la tenuta del Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo – R.I.D.A.S. per la tenuta del Registro Insegnanti A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.IS.D.A.S. per la tenuta del Registro Formatori A.I.D.A.S. di Danza Arte Spettacolo – R.F.D.A.S. ed il Segretario- Tesoriere compongono il Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo, che coadiuva il Presidente per lo svolgimento dell'attività organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo verifica lo svolgimento degli incarichi e dei progetti affidati ai singoli Consiglieri, proponendo al Consiglio Direttivo eventuali modifiche e/o integrazioni, provvede alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione di cui abbia ricevuto delega dal Presidente, propone al Presidente gli argomenti da inserire all'odg del Consiglio Direttivo.

Articolo 25) Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 26) Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere. In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente. Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.

Articolo 27) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri garantisce che lo spirito di rigore e correttezza professionale, collaborazione, moralità sia presente nell'attività professionale degli associati e in tutte le attività della Associazione.

Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati. Istruisce, su segnalazione di utenti, di terzi e del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario, del Codice di Autodisciplina (Codice Deontologico) o che venissero, comunque, meno alla correttezza professionale. In caso di recidiva ne propone l'espulsione all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 Soci eletti dall'Assemblea. Nel Regolamento sono contenute le norme che regolano il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

Articolo 28) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne verifica i bilanci, relazionando l'Assemblea. Esso è composto da 1 a 5 membri eletti dall'Assemblea.

Alla carica di revisore dei conti possono essere eletti non soci. Dura in carica quattro anni, come gli altri organi sociali. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

Articolo 29) Gratuità e durata degli incarichi

Tutti gli incarichi sociali si intendono attribuiti e svolti, esclusivamente a titolo gratuito, tranne le cariche di Revisori dei Conti affidate a non soci. Compensi possono essere corrisposti ai Soci, per attività professionali specifiche, svolte a favore dell'associazione o dei Soci. La durata di tutti gli incarichi sociali, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è di quattro anni e i componenti sono rieleggibili.

Articolo 30) Dimissioni

Nel caso durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere a cooptare uno o più membri che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, nella quale si provvederà alla nomina dei membri mancanti. Qualora venisse a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, a cura dei membri rimasti o di un socio, dovrà essere immediatamente convocata un'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica dovranno curare solo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 31) Istituto Culturale

L'Istituto Culturale è l'organismo della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. Professioni disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4. che cura, elabora e sviluppa gli aspetti culturali di tutte le attività della Associazione, stimolando lo studio, la ricerca, l'evoluzione e l'adeguato aggiornamento professionale, esclusivamente per fini interni, dei Soci ed avanzando proposte in merito alla politica culturale al Consiglio Direttivo.

L'Istituto Culturale si compone di un Comitato Tecnico/Scientifico con il compito di formulare indirizzi e linee guida tecniche e scientifiche, composto da personalità del mondo della Danza Arte Spettacolo accademica, sportiva, scientifica e culturale, anche eventualmente non soci.

Il Regolamento ne stabilisce le modalità di funzionamento e di nomina del Direttore e dei membri.

All'interno dell'Istituto Culturale sono rappresentati tutti i principali stili di Danza Arte Spettacolo e le istanze sia degli Istruttori, degli Insegnanti e dei Formatori.

Articolo 32) Scadenza degli esercizi sociali

Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33) Bilancio

Il Segretario-Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria.

Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 34) Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e delle contribuzioni integrative, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione, da ogni altro tipo di entrate e dai beni acquistati con tali somme. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 35) Comitati Regionali

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto, può istituire per ogni Regione d'Italia un Comitato Regionale. I Comitati Regionali della Associazione rappresentano, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale a tutti gli effetti la politica della Associazione di fronte a terzi, si interessano della realtà locale dei Soci, promuovono l'attività professionale in tutte le sue forme, studi e ricerche e mantengono i rapporti istituzionali dell'Associazione in loco, in specifico con la Regione e le Autorità locali. Il Responsabile del Comitato Regionale è un Socio ed è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale della Associazione. Il funzionamento dei Comitati Regionali è stabilito nel Regolamento della Associazione.

Articolo 36) Durata dell'associazione

La durata della Associazione è stabilita in 50 anni prorogabili.

Articolo 37) Regolamenti

La **ASSOCIAZIONE A.I.D.A.S.** stabilisce, con Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività.

Articolo 38) Simbolo

La **ASSOCIAZIONE A.I.D.A.S.**, potrà avere un simbolo o marchio distintivo, utilizzabile per tutti gli usi stabiliti dalle normative vigenti.



Articolo 39) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, la cessazione o l'estinzione della Associazione comporta la nomina del liquidatore. L'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 22 Cod. Civ., ha obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.

Articolo 40) Clausola finale

Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento della Associazione non è codificato nel presente Statuto provvederanno il Regolamento, il Codice di Autodisciplina (Codice di condotta deontologico) e le leggi vigenti in materia.



✓



AGENZIA
SI
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
ROMA
Terzo Piano
Via ...

N. 10878
Sci. 3
Data 4.11.2016

RESERVATO
CON EURO
200,00

R. DIRETTE

Sede Legale: Viale delle Province n. 116 00162 Roma
Tel. +39.06.64220350 - Cell. +39.338.8393541 c.f. 97831880584
E-mail: aidasassociazione@gmail.com- Web: www.aidas.info